



SENT. N. 25/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente relatore

Luigi GILI Consigliere

Cristiano BALDI	Consigliere
-----------------	-------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23605** del Registro di
Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte nei confronti di:

F.G.G., cod. fisc. *omissis*, nato a

omissis il *omissis* e residente nel Comune di *omissis*

in via *omissis* – lettera B, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Marco Yeullaz, cod. fisc. YLLMRC65B20L219S, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto legale, in Torino, corso Peschiera n. 219 e

all'indirizzo	di	posta	elettronica	certificata
<i>marcoyeuillaz@pec.ordineavvocatitorino.it;</i>				

Uditi, come da verbale, nella pubblica udienza del 15 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Presidente relatore Marco Pieroni, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale primo referendario Marco Mormando e l'Avvocato Marco Yeuillaz

per il convenuto Dott. G.G.F.;

Esaminati gli atti;

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, agisce nei confronti di F.G.G. per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'immagine, asseritamente patito dall'ASL di Asti in conseguenza dei fatti oggetto del procedimento penale n. 1035/2021 R.G.I.P., conclusosi, per il convenuto, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 22 aprile 2021 n.193/2021 R.G. Reg. Sent., al pagamento dell'importo complessivo di euro 100.000,00 o della diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia dal Collegio all'esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

2. Risulta dagli atti che, con nota del 30 settembre 2021, la Cancelleria del GIP-GUP del Tribunale Ordinario di Asti inviava alla Procura Regionale presso questa Sezione Regionale della Corte dei conti copia della (citata) sentenza n. 193 del 2021 (divenuta irrevocabile l'8 maggio 2021) con cui il Giudice penale, anche per il reato proprio di cui all'art. 314 c.p., applicava a F. G.G., ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., la pena di anni due di reclusione (con sospensione dell'esecuzione), con condanna alla refusione delle spese processuali in favore dell'ASL di Asti per euro 4.500,00, oltre accessori, e in favore dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti per euro

3.500,00, oltre accessori.

Con nota n. 20352 del 29 marzo 2022, il Direttore generale dell'A.S.L. di Asti (costituita parte civile nel processo penale) inviava alla Procura Regionale gli atti del procedimento penale in suo possesso unitamente ad alcuni articoli di stampa che davano vasta eco mediatica alla vicenda (c.d. *clamor fori*).

3. Di qui l'atto di citazione ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte.

3.1. Evidenzia la Procura che, in ordine alla determinazione di tale importo, l'ASL di Asti, in sede istruttoria, ha evidenziato che la quantificazione del danno patrimoniale è stata effettuata da alcuni dipendenti in servizio presso la Struttura Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti dell'Azienda mediante valutazione dei beni sottoposti il 13 marzo 2018 a sequestro penale perché rinvenuti in luoghi in uso a F.G.G. e al figlio F.G.L.

Sul punto, la Procura regionale richiama il testo di un'annotazione di polizia giudiziaria presente agli atti del procedimento penale nella parte in cui si afferma che “[l]a valutazione è stata condotta mantenendo come riferimento l'elenco finale, già agli atti del P.P.N. citato, comprensivo di farmaci, materiali e dispositivi medici, assegnando ad ogni articolo una valutazione di mercato comprensiva di iva. L'esito dell'attività è riassumibile come segue: la merce (farmaci, dispositivi medici e materiali) facenti capo a F.

G., ammonta approssimativamente ad un valore pari a 22.170,00

euro. La merce (farmaci, dispositivi medici e materiali) facent[e] capo a

F.G.L., ammonta approssimativamente ad un valore

pari a 2.205,00 euro. Il valore del fucile monocanna BERGERON JET calibro

32 matricola 3332, di proprietà dell'ASL AT, rinvenuto presso la Clinica San

Secondo in capo al figlio F.G., ammonta a circa 800,00

euro”.

L'ASL di Asti, con la medesima nota, ha poi indicato un'ulteriore voce di

danno patrimoniale di euro 1.767,50 relativa al mancato incasso delle

prestazioni sanitarie, consistenti in prelievi “*cogintest*”, rese da F.

G.G. in favore di allevatori equini senza richiedere il dovuto

pagamento.

3.2. A fronte di una quantificazione complessiva del danno patrimoniale di euro

26.942,50, F.G.G., in sede di procedimento penale,

ha versato l'importo di euro 28.000,00, oltre alle spese di giudizio, come

emerge dai relativi atti allegati alla nota n. 20352 del 29 marzo 2022, con cui il

Direttore generale dell'ASL di Asti ha specificato che il richiamato importo è

stato incassato dall'Azienda “*a tacitazione del solo danno patrimoniale*

arretrate”, specificando che il danno di maggiore rilevanza patito era quello

di natura non patrimoniale per il quale è stata rimarcata la vasta eco mediatica

determinata dalla diffusione della notizia da parte degli organi di stampa che si

sono occupati della vicenda giudiziaria in questione.

3.3. Dal tenore della citata nota, agli atti del processo, emergerebbe, ad avviso

della Procura Regionale, la circostanza che il versamento da parte dell'imputato

dell'importo di 28.000,00 euro non sarebbe soddisfacente anche del danno non

patrimoniale subito dall'Ente.

In particolare, con la nota n. 24962 del 20 aprile 2021, in atti, si dà conto di

quanto riferito da parte del Direttore S.C. Personale legale della Regione

Piemonte, il quale scriveva testualmente al legale dell'imputato “[c]ome ho

avuto modo di precisare in occasione dei plurimi confronti telefonici sull'argomento, l'ASL AT non può prescindere dal risarcimento, da parte del Tuo cliente, di una somma che comprenda tanto il danno patrimoniale quanto quello all'immagine dell'Amministrazione, quest'ultimo ben più rilevante del primo, anche e soprattutto alla luce della diffusione mediatica della vicenda".

Lo stesso Direttore chiariva che "l'ASL AT non può accettare il risarcimento quantificato [...] in € 28.000,00, oltre spese legali, a tacitazione di ogni danno subito. Tale somma è infatti sufficiente a riconoscere un ristoro limitato al solo danno patrimoniale, che, ribadisco, costituisce la voce di minor importanza all'interno del danno complessivamente patito dall'Azienda".

3.4. Il giudice penale, previo concorde parere del Pubblico ministero in sede penale, riconosceva comunque all'imputato i benefici dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, numero 6, del codice penale relativa all'ipotesi dell'integrale riparazione del danno prima del giudizio, per cui la richiamata sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. riporta l'affermazione secondo cui la somma di euro 28.000,00 *"è stata considerata in buona fede dall'imputato soddisfattiva dei danni patrimoniali e non patrimoniali"*.

3.5. Tanto premesso, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale, quanto ai riflessi della condotta ascritta al convenuto ai fini della responsabilità amministrativa per danno all'immagine dell'ASL di Asti, evidenzia la portata e gravità delle condotte delittuose perpetrate da F.G.G. (e asseverate dalla citata sentenza n. 193 in sede penale, passata in giudicato) nella sua veste di Direttore del Servizio veterinario Area A dell'ASL di Asti, richiamando i significativi elementi

probatori emersi nel corso delle indagini delegate di polizia giudiziaria condotte

dal NAS dei Carabinieri di Alessandria nell'ambito del procedimento penale n.

670/2018 avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

3.5.1. Nello specifico, rileva la Procura, che tali indagini traevano origine da

notizie acquisite dalla Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria della

Procura della Repubblica di Asti secondo cui G.G.

F., quale Direttore del Servizio veterinario dell'ASL di Asti, "già

indagato per aver falsificato dei libretti di equini al fine di ottenere vantaggi

patrimoniali e favori di ogni genere, avrebbe messo da parte nel tempo ingenti

quantitativi di attrezzature e farmaci acquistati con soldi pubblici,

depositandoli all'interno di alcuni garage in suo possesso a Nizza Monferrato

(AT) ed all'interno di un locale datogli in uso dal sindaco di Scurzolengo [...]

ove avrebbe perfino allocato strumentazioni varie di un ambulatorio medico

della Croce Rossa di Castello di Annone" (annotazione del 27 luglio 2016).

Per tale *notitia criminis* veniva inizialmente avviato dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Asti il procedimento penale n. 889/2016

G.G.N.R. Mod. 45 nel cui ambito il NAS dei Carabinieri di Alessandria

redigeva l'annotazione n. 3/63-10-2016 del 14 febbraio 2018, con cui veniva

dato atto dell'esito, tra gli altri, delle sommarie informazioni rese il 1°

settembre 2016 dalla Dott.ssa F.D. la quale afferma di aver

personalmente preso visione di materiale dell'ASL di Asti in un garage in Nizza

Monferrato in uso al F.

Con la medesima annotazione, la Polizia giudiziaria riferiva di aver acquisito

notizia il 13 febbraio 2018 di un'intensificazione crescente e considerevole,

nelle ultime settimane, dell'attività di approvvigionamento di materiali e di

farmaci. In merito a tale condotta, nell'annotazione si legge che detti beni

“vengono ritirati lecitamente con la motivazione di essere redistribuiti ai distretti, ma riteniamo che finiscano a costituire una sorta di scorta per il medico e i suoi familiari o amici. In particolare, i due episodi maggiormente significativi sono accaduti negli ultimi due lunedì quando, facendosi accompagnare dalla segretaria L.R. persona caratterialmente ‘debole’ e facilmente soggiogabile, si è portato con il veicolo di servizio al magazzino dell’ospedale e, fatto il carico, si è allontanato in luogo a noi sconosciuto. Teniamo a precisare che a nostro parere il medico stia cercando di accaparrarsi quanti più possibili materiali e farmaci in considerazione del fatto che il giorno 01 marzo 2018 andrà ufficialmente in pensione”.

Quale riscontro di tali informazioni, il medesimo giorno (13 febbraio 2018) veniva acquisita presso la farmacia interna dell'Ospedale Cardinale Massaia di Asti la documentazione comprovante la richiesta e l'approvvigionamento da parte del F. di tali materiali.

In esito a tali primi approfondimenti istruttori, prendeva avvio il procedimento penale n. 670/2018 Reg. Mod. Unico, nel cui ambito, il menzionato NAS dei Carabinieri veniva delegato ad eseguire perquisizioni locali effettuate il 13 marzo 2018 presso l'abitazione del F. in omissis, via omissis e in alcuni locali siti in Strada omissis in omissis, nonché in un automezzo di proprietà e in uso all'indagato, conclusesi con il sequestro di un'ingente quantità di farmaci e presidi medici riconducibili all'ASL di Asti rinvenuti nell'auto in uso all'indagato e in quattro locali utilizzati come deposito/magazzino.

In pari data venivano perquisiti un locale del Comune di omissis in uso

	all'Ambulanze Veterinarie Italiane, con il sequestro di ulteriori farmaci e	
	presidi medici dell'ASL di Asti, e la Clinica Veterinaria S.S.	
	riconducibile al figlio di G.G.F., ovvero	
	G.L.F. Anche presso tali locali veniva rinvenuta una	
	considerevole quantità di farmaci e di presidi medici riconducibili all'Azienda	
	sanitaria.	
	Il 30 marzo 2018 veniva effettuata un'ulteriore perquisizione locale presso	
	l'abitazione di G.G.F. e proseguita presso la	
	Clinica veterinaria S.S. presso la quale veniva sequestrato un fucile	
	con marca Bergeron Jet, calibro 32, matricola n. 3332 di proprietà dell'ASL di	
	Asti, fucile per il quale, in pari data, il figlio del veterinario aveva dichiarato	
	che lo stesso era nella sua disponibilità presso la sua Clinica veterinaria da circa	
	tre o quattro anni, ovvero da quando il padre lo aveva portato per essere	
	utilizzato per l'impiego di farmaci narcotici ad uso veterinario presenti presso	
	la stessa clinica e non più acquistabili dall'Azienda sanitaria.	
	A tali attività facevano seguito una serie consistente di accertamenti delegati	
	dall'Autorità giudiziaria al NAS dei Carabinieri di Alessandria (accertamenti	
	presso gli uffici dell'Azienda sanitaria, attività di inventariazione dei beni	
	sequestrati, assunzione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti).	
	3.5.2. Dall'insieme del corposo materiale probatorio raccolto dalla Polizia	
	giudiziaria ed acquisito al fascicolo istruttorio n. V2018/00328 riconducibile	
	all'atto di citazione della Procura attrice, emergerebbero, ad avviso della	
	Procura, le condotte illecite contestate al Dottor G.G.F.	
	F. che, abusando della sua veste di Direttore del Servizio veterinario	
	dell'Area A (struttura complessa) dell'ASL di Asti, in spregio dei più basilari	
	- pag. 8 di 34 -	

	obblighi di servizio a tutela dei principi fondamentali di imparzialità,	
	correttezza e buon andamento della Pubblica amministrazione, nel corso di un	
	ampio arco temporale, si è reso responsabile di condotte perpetrate con abuso	
	del rilevante ruolo di vertice del Servizio veterinario di cui aveva la direzione.	
	Condotte riepilogate nei diversi capi di imputazione formulati dalla Procura	
	della Repubblica presso il Tribunale di Asti con la richiesta di rinvio a giudizio	
	del 10-11 giugno 2019 che ha configurato a carico del F. diverse	
	ipotesi reato, tra cui quelle di peculato (art. 314 c.p.) e di abuso d’ufficio (art.	
	323 c.p.), perpetrate dallo stesso nella veste di Direttore del Servizio veterinario	
	dell’Area A dell’ASL di Asti e consistenti, in sintesi:	
	- nell’essersi appropriato, nel corso degli anni di servizio, di ingenti materiali,	
	beni di arredo, farmaci e dispositivi medicali, in genere, di proprietà dell’ASL,	
	forniti anche al figlio G., medico veterinario, titolare della clinica	
	veterinaria San Secondo di Asti;	
	- nell’aver utilizzato, appropriandosene per lungo tempo, per scopi personali,	
	estranei all’ufficio, la vettura FIAT Panda targata FL905SM assegnata alla	
	direzione ASL AT al servizio veterinario Area A dell’Asl;	
	- nell’essersi appropriato del fucile di proprietà dell’ASL marca Bergeron Jet	
	calibro 32 avente matricola 3332 rinvenuto a seguito di perquisizione presso la	
	clinica veterinaria S.S. di Asti;	
	- nell’aver eseguito, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2014 ed il	
	mese di febbraio 2018, prestazioni veterinarie consistenti in prelievi “cogintest”	
	senza richiedere agli allevatori equini fruitori delle prestazioni il pagamento	
	delle relative tariffe per un importo complessivo di euro 1.767,50.	
	3.5.3. Della corposa attività di polizia giudiziaria svolta dal NAS dei	
	- pag. 9 di 34 -	

Carabinieri in sede penale, la Procura Regionale ha ritenuto significativo, per i

profili probatori:

- quanto annotato dagli inquirenti in ordine al materiale rinvenuto presso la clinica veterinaria con riferimento ai farmaci ritrovati con la fustella annullata dalla dicitura “*esclusivo uso ospedaliero*”, ovvero con riguardo a molti dei presidi medico chirurgici per i quali il F. (figlio) non riusciva a giustificare il possesso in quanto sprovvisto della documentazione amministrativa che ne potesse dimostrare il lecito acquisto;

- le dichiarazioni rese da L.M., ex dipendente della clinica veterinaria San Secondo che ha riferito agli inquirenti, tra l’altro, di ricordare che “*F.G. veniva in clinica almeno una volta a settimana*

sempre con la macchina dell’ASLAT di colore arancione. Lo stesso portava quasi sempre del materiale in borse, di cui non vedevo il contenuto, che portava nel locale sul retro dove ci sono le gabbie dei cani. Lo stesso se c’era il figlio gli diceva ti ho portato della roba, mentre se c’ero io non diceva nulla e nemmeno salutava. Alcune volte ricordo di aver sistemato personalmente del materiale, in particolare cotone idrofilo, flaconi per flebo, supporti in plastica per flebo, siringhe, garze, teli per interventi, camici sterili, tubi endotracheali e altri materiali di cui non ricordo i nomi. Su quasi tutti i materiali che sistemavo, notavo esserci il marchio dell’ASLAT. Ricordo che le quantità portate dal padre erano ingenti e ricordo anche che una volta ho dovuto buttare del cotone idrofilo perché ce n’era tanto ed in parte si era ammuffito. Anche in merito alle flebo ricordo che le portava G. in quantità considerevoli, non compatibili con la richiesta, marchiati ASLAT ed alcune confezioni erano anche deteriorate”;

- le dichiarazioni rese a sommarie informazioni da G.G.,

impiegata amministrativa presso il Servizio veterinario dell'ASL di Asti diretto

da G.G.F., che ha descritto quest'ultimo come un

soggetto accentratore, intollerante, con repentini cambi di umore. La stessa

G. riferiva agli inquirenti che, prima della collega R.L., era

lei che si occupava del materiale, rilevando spesso degli ammanchi a cui non

prestava particolare attenzione perché riteneva fossero stati impiegati per

l'ufficio; la dipendente confermava, inoltre, che il F. usciva per

servizio prevalentemente da solo anche con il veicolo di servizio assegnatogli;

- le dichiarazioni rese da L.R., impiegata amministrativa presso il

Servizio veterinario diretto dal F., che riferiva agli inquirenti che

“[p]iù volte nell’arco degli anni il Dr. F., oltre ad occuparsi da solo

del ritiro dei farmaci, ha richiesto la mia presenza giustificandola con

l’urgenza di ritiro di quanto necessario; ricordo che lo aiutavo tranquillamente

a caricare scatoloni sull’auto di servizio in suo uso o spesso, al rientro presso

i nostri Uffici, parte del materiale rimaneva all’interno dell’auto in quanto il

dottore diceva che ci avrebbe pensato a portarli in ufficio; tutte le volte però

che mi diceva questo, la parte di materiale che rimaneva in auto non veniva

mai portata in ufficio, ma non conosco la destinazione finale, so solo che spesso

i veterinari dei vari distretti si lamentavano della carenza di materiali e farmaci

utili all’espletamento dei compiti demandati e pertanto noi per soddisfare le

loro richieste ci recavamo nell’Ufficio del Direttore, gli rappresentavamo

l’esigenza e lui che aveva le uniche chiavi del magazzino e che gestiva

personalmente, ci dava disposizione per soddisfare parzialmente le richieste.

Ricordo che tra le carenze più frequenti nei distretti era quella dei camici e dei

calzari monouso usati più frequentemente da parte dei veterinari e la cosa mi sorprese in quanto in magazzino dell'ospedale ci forniva puntualmente le quantità necessarie per il fabbisogno di tutti i distretti, ma la cosa strana è che quando accedevo al magazzino dell'ufficio, notavo che il materiale presente era nettamente inferiore a quanto era stato fornito e considerando le lamentele dei distretti, mi chiedevo cosa ne facesse il Dr. F.;

- le dichiarazioni rese da F.D., medico veterinario presso il Servizio diretto da F., che riferiva agli inquirenti di ricordare che “di ritorno da un sopralluogo il F. si fermava presso la sua abitazione di -omissis- ed apriva il magazzino adiacente, sempre di sua proprietà e mi invitava ad entrare; pur rimanendo in prossimità dell'ingresso notavo la presenza di alcuni arredi tecnici che riconoscevo come arredi del vecchio ufficio dell'Asl sito in Asti, viale – omissis-”;

- l'esito dei consistenti accertamenti effettuati presso gli uffici dell'ASL di Asti. Fra questi, sempre a titolo esemplificativo, la Procura Regionale ha segnalato quanto riferito da F.B., Responsabile dell'Anagrafe Veterinaria e Direttore del Servizio Veterinario facente funzione, in merito alla circostanza che “il 29.01.2019 il controllo di gestione ASLAT ha fatto pervenire al servizio veterinario Area A, un tabulato contenente diverso materiale ordinato dal F.G. e di fatto mai transitato presso questi uffici. In particolare trattasi di n. 200 bisturi monouso misura 24, n. 20 termometr[i] digital[i], n. 200 lame da bisturi misura 24, n. 50 guanti chirurgici sterili, n. 100 elettrod[i] per ECG. Risulta poi altro materiale assegnato che è plausibile con l'attività svolta, ma non risulta corrispondere con le giacenze a magazzino”;

- con riferimento alle prestazioni rese senza alcun pagamento da parte degli allevatori, il 12 giugno 2018 gli inquirenti hanno svolto specifici accertamenti presso il Servizio veterinario Area A dell'ASL AT esaminando i tabulati relativi alle attività svolte da G.G.F. e trasmessi dall'Osservatorio epidemiologico dell'I.Z.S. di Torino dai quali è emerso che per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 28 febbraio 2018 è risultato che, sebbene dovuto, non è stato effettuato alcun pagamento per i prelievi effettuati.

4. Alla luce di quanto precede, la Procura Regionale è dell'avviso che le delineate condotte tenute nel tempo da G.G.F.

quale Direttore della del Servizio veterinario Area A (struttura complessa) dell'ASL di Asti siano connotate da grave illiceità, come peraltro attestato dalla sentenza n. 193 del 2021 (irrevocabile l'8 maggio 2021) con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su richiesta dell'imputato avanzata ai sensi degli artt. 444 e ss. del c.p.p., ha emesso una condanna a due anni di reclusione, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena.

Condanna pronunciata per i diversi capi di imputazione formulati dal Pubblico ministero che ha configurato in capo a G.G.F., tra gli altri, i reati continuati di peculato ed abuso d'ufficio (artt. 81, cpv, 314 e 323 c.p.).

Per le medesime condotte, peraltro, a carico di G.G.

F., ormai in pensione, l'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Asti ha condotto un procedimento disciplinare conclusosi con la sua radiazione dall'Ordine unitamente al figlio, coindagato nel medesimo procedimento penale.

5. Ad avviso della Procura contabile, considerata la connotazione particolarmente pervicace delle condotte sopra descritte, rivestendo, il G.G.F. le funzioni di direzione del Servizio veterinario Area A (struttura complessa) dell'ASL di Asti, lo stesso avrebbe causato all'ASL di Asti, oltre ad un evidente danno patrimoniale, anche un rilevante danno all'immagine, per la vasta eco mediatica che la vicenda avrebbe avuto per un lungo periodo di tempo sui principali organi di stampa locali, a cui si è aggiunto il clamore che la vicenda ha avuto anche all'interno della stessa Azienda sanitaria, considerato, anche, il rilevante numero di dipendenti chiamati a rendere le proprie dichiarazioni nell'ambito delle indagini delegate di polizia giudiziaria svolte dal NAS dei Carabinieri di Alessandria, nonché all'interno dell'intera comunità medico-veterinaria intervenuta tramite il suo Ordine professionale che ha disposto la radiazione dell'interessato.

6. Il danno all'immagine contestato al convenuto, secondo la Procura attrice, non avrebbe trovato soddisfazione nel versamento di euro 28.000,00 effettuato dal F. nell'ambito del procedimento penale ed accettato dal difensore dell'ASL AT solo a titolo di acconto con la nota del 22 aprile 2021 diretta agli imputati per il tramite dei loro legali con la quale è stato chiaramente ribadito, come già evidenziato, che l'offerta risarcitoria di euro 28.000,00 *“non può essere accettata e pertanto non viene accettata per le ragioni ben note: infatti oltre al danno patrimoniale, la ASL AT ha subito un danno non patrimoniale ovvero un danno all'immagine ben maggiore, quantificabile in molti multipli della somma offerta”* ed accettata *“esclusivamente a titolo di acconto”*.

Nota che il difensore della parte civile ha depositato anche nel presente giudizio contabile per affermare - come si è visto - la contrarietà dell'Azienda sanitaria

all'accettazione di tale somma anche quale integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito.

7. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura Regionale, l'8 febbraio 2023, ha notificato al F. un invito a dedurre, in seguito al quale il

Dottor F., ha depositato deduzioni volte a replicare alle contestazioni di parte attrice in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa senza, peraltro, richiedere di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

Le deduzioni depositate non sono state ritenute dalla Procura idonee a superare gli addebiti sollevati nell'invito a dedurre per i motivi indicati in punto di diritto.

Pertanto, per le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nella parte motivazionale dell'atto di citazione, che ha dato origine al presente giudizio, risultano permanere – secondo la valutazione dell'Ufficio inquirente – tutti i presupposti per l'esercizio nei confronti del convenuto dell'azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo.

8. Si costituiva il convenuto con richiesta: a) in via pregiudiziale, di declaratoria di inammissibilità dell'azione e/o della domanda della Procura, in quanto il danno patrimoniale e non patrimoniale allegato per l'Asl di Asti risultava già stato integralmente risarcito come da sentenza n. 193/2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Asti avente autorità di cosa giudicata, talché, diversamente opinando, si verrebbe violato il principio del *ne bis in idem*; b) in via subordinata, nel merito, di rigetto della domanda, previo accertamento dell'insussistenza dei fatti contestati e/o della pretesa illiceità o dannosità degli stessi e, comunque, del pagamento effettuato dal Dott. F.

	anteriormente alla sentenza di cui sopra; c) in via di estremo subordine, di riduzione dell'importo del risarcimento del danno nella misura minima, tenendo conto: i) del criterio di cui all'art. 1-sexies della legge n. 20 del 1994 (c.d. criterio del <i>duplum</i>), ii) del pagamento del danno patrimoniale ricevuto dall'Asl di Asti; iii) della <i>compensatio lucri cum damno</i>, atteso che il costo di smaltimento di smaltimento dei rifiuti speciali, nella specie, medicinali, sarebbe stato sostenuto dal F. e non dall'Asl; iv) del <i>curriculum vitae</i> del convenuto attestante la sua elevata competenza professionale; d) si chiede infine la prova testimoniale della Signora L.R., la quale nell'affermare che il F. fosse in possesso delle "uniche chiavi del magazzino e che gestiva personalmente", non chiarisce se la stessa facesse riferimento al magazzino Asl, al quale (asseritamente) il convenuto non aveva accesso ovvero all'armadio interno al Servizio veterinario nella stanza adibita all'Anagrafe bovina. 9. In data odierna, le parti, nel corso dell'udienza pubblica, hanno confermato le conclusioni già rassegnate in atti. 10. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione. Considerato in	
	DIRITTO 1. La Procura regionale, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, agisce nei confronti di F.G.G. per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'immagine asseritamente patito dall'ASL di Asti in conseguenza dei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi per il convenuto con sentenza <i>ex art.</i> 444 c.p.p. del 22 aprile 2021 n.193/2021 R.G. Reg. Sent., al pagamento dell'importo complessivo di	
	- pag. 16 di 34 -	

	euro 100.000,00 o della diversa somma che il Collegio riterrà di giustizia	
	all’esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria	
	(secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)	
	dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.	
	2. Per definire il presente giudizio riguardante il danno all’immagine, incentrato	
	sulla sentenza di patteggiamento parificata alla sentenza penale di condanna,	
	occorre innanzitutto esaminare l'impatto, nel caso di specie, dello <i>ius</i>	
	<i>superveniens</i> costituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 sugli	
	effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento.	
	2.1. Detta disposizione, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha riformulato l'art.	
	445, comma 1-bis, c.p.p. nei termini che seguono: " <i>La sentenza prevista</i>	
	<i>dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del</i>	
	<i>dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei</i>	
	<i>giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per</i>	
	<i>l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene</i>	
	<i>accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle</i>	
	<i>penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla</i>	
	<i>sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo</i>	
	<i>o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di</i>	
	<i>condanna".</i>	
	2.2. La nuova formulazione della norma non reca innovazioni sostanziali con	
	referimento alla portata della sentenza patteggiata nel giudizio di responsabilità	
	amministrativa.	
	Infatti, la sentenza di applicazione della pena patteggiata ex art. 444 c.p.p.	
	continua ad essere equiparata ad una sentenza di condanna (terzo periodo del	
	- pag. 17 di 34 -	

comma 1-bis); sicché, ai fini della perseguibilità del danno all'immagine della P.A., la sentenza di applicazione della pena, passata in giudicato, continua a costituire idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione di risarcimento di tale voce di pregiudizio (in termini, tra le tante, Corte conti. Sez. II d'Appello, 2 febbraio 2022, n. 14; Corte conti, Sez. III d'Appello, 15 ottobre 2021, n.423; id., Sez. I d'Appello, 15 marzo 2021, n. 78; id., Sez. II d'Appello, 14 maggio 2020, n. 124; id., Sez. I d'Appello, 5 aprile 2019, n. 63; id., Sez. I d'Appello, 19 dicembre 2018, n. 674; id. Sez. I d'Appello, 20 settembre 2018, n. 353).

La correttezza dell'equiparazione, ai fini della perseguibilità del danno all'immagine, tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento non è smentita dalla disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., il quale nega che la decisione di applicazione della pena “concordata” abbia efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Infatti, tale specifica previsione si riferisce all'automatica vincolatività dell'accertamento dei fatti, compiuto dal Giudice penale, nei giudizi civile e amministrativo, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (nel senso che in difetto di dibattimento, detti fatti non possono ritenersi come accertati e devono essere oggetto di specifico esame); non è invece esclusa la valenza dispositiva della pronunzia definitiva assunta in sede penale, anche se in assenza di dibattimento, come appunto dispone la terza parte del medesimo comma, sopra riportato (così, Corte conti, Sez. I d'Appello, 14 dicembre 2012, n. 809, punto 4.1. del diritto).

Risulta peraltro acclarata l'assenza di “diverse disposizioni di legge” in grado di precludere l'equiparazione di cui si discute in questa sede. Del resto, in maniera del tutto significativa, ai sensi dell'art. 51, comma 7, c.g.c., la comunicazione da parte del P.M. penale a quello contabile della sentenza

irrevocabile di condanna pronunciata a carico di dipendenti pubblici, ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento di responsabilità amministrativa, riguarda ogni pronuncia di condanna, senza esclusione espressa di quella di patteggiamento (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. I, n. 809/2012, sia pure con riferimento alla disposizione, sostanzialmente omologa, recata dall'ormai abrogato art. 7 legge n. 97/2001).

Né effetti di preclusione possono ritenersi discendere dal secondo periodo del citato comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. che nega l'efficacia vincolante extrapenale della decisione di patteggiamento, senza però investire il diverso e distinto profilo qui all'esame (risarcibilità del danno all'immagine).

Ciò in quanto non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A. Difatti, il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici contabili e trova il proprio riferimento normativo nel quadro della disciplina della responsabilità per danno ingiusto all'erario e nella tutela della reputazione e della credibilità della Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica, lesi dalla condotta criminosa dei propri dipendenti.

Quanto, poi, alla negazione dell'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile tale previsione risulta, ora, formulata in modo più ampio (primo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. nuova formulazione), e non limitato all'effetto accertativo del giudicato penale di cui all'art. 651 del c.p.p. (fatto e condotta), come nel previgente testo del primo periodo, ma estesa all'efficacia probatoria complessiva dei suoi contenuti.

Sostanziale conferma della formulazione previgente è costituita dalla previsione, dell'applicabilità della disposizione ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, prima implicita nel termine "giudizi amministrativi" resa ora esplicita nella dicitura "compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile", in senso confermativo di un orientamento interpretativo già pacifico (in senso analogo, Corte conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 14/2022).

2.3. Quanto, poi, alla portata applicativa del primo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal proprio precedente (Corte conti, Sez. giur. Piemonte, n. 57/2023).

2.3.1. Infatti, se è vero che la novella legislativa, specie attraverso l'eliminazione del riferimento all'art. 653 c.p.p., è diretta a limitare gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato, cionondimeno resta pienamente valutabile il materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e posto a fondamento della non assoluzione dell'imputato (valutazione che, com'è noto, è prodromica alla pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.).

Il nuovo art. 445 c.p.p., pertanto, si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, laddove afferma che la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale.

Invero, anche prima della novella, "la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che

ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità (Corte conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023; vedi anche, Sez. reg. Lombardia sent. n. 20 Sez. del 6 febbraio 2023; da ultimo, v. Sez. reg. Lombardia sent. 31 del 19 febbraio 2024).

2.3.2. Nessuna discussione può sorgere, da ultimo, quanto all'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede penale, essendo la paventata lesione del contraddittorio del tutto inconferente: il materiale prodotto dalla Procura, infatti, può essere liberamente apprezzato dal giudicante in questa sede, dove il contraddittorio ed ogni altro diritto di difesa vengono garantiti al convenuto nel modo più pieno.

D'altra parte, il citato articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. parla esclusivamente dell'efficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p., senza che da tale norma possa desumersi un effetto estensivo nei confronti del materiale probatorio versato nel procedimento penale. Al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, infatti, il legislatore ha inteso ridurre l'efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento senza, tuttavia, che tale scelta possa estendersi fino all'irrilevanza del materiale probatorio raccolto: un conto, infatti, è negare che la sentenza ex art. 444 c.p.p. possa costituire, essa stessa, accertamento probatorio in altro giudizio; ben altro sarebbe impedire ad un altro giudicante un'autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari, specie quando questa valutazione ha finalità e parametri completamente differenti, con esclusione della violazione del principio del *ne bis in idem*.

3. Destituita di fondamento è l'eccezione di parte convenuta di violazione del

principio del *ne bis in idem*, per essere gli stessi fatti già valutati in sede penale e di responsabilità disciplinare.

Se, infatti, il fatto materiale può risultare coincidente, cionondimeno è dirimente la considerazione che giudizio penale e giudizio disciplinare non si occupano in alcun modo del profilo del danno erariale, appartenendo questo alla giurisdizione contabile (in termini, Corte conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 219/2020). Al più, si potrebbe porre un problema di improcedibilità della domanda attorea qualora, in sede civile (o transattiva), l'intero danno azionato dal requirente venisse integralmente ristorato (o di inammissibilità qualora l'integrale ristoro fosse avvenuto ancor prima del deposito dell'atto di citazione).

Detto in altri termini, non contrasta con il principio del *ne bis in idem* un giudizio di accertamento in ordine ad una responsabilità avente natura affatto diversa (risarcitoria) da quella penale (punitiva), ancorché i fatti materiali posti a fondamento siano gli stessi, poiché l'accertamento riservato a ciascuno dei diversi giudici investiti delle rispettive controversie riguarda profili normativi del tutto distinti (cfr. Sez. II, 9 marzo 2018 n. 167, nonché Sez. II, 1.09.2021, n. 321 con i puntuali richiami, ivi contenuti, all'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ed alla sentenza della Corte di giustizia, II Sezione, Provv. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).

In termini, anche la giurisprudenza di legittimità richiamata, invero solo parzialmente, dal patrono del convenuto: le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia n. 17124 del 2019, hanno infatti precisato che, ove il Procuratore contabile abbia “*promosso azione di responsabilità contabile in relazione alla tipizzata fattispecie legale ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001,*

alla detta P.A. rimane precluso promuovere la detta azione, essendo da escludere -stante il divieto del bis in idem- una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse propria, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte (quella legale), e cioè i compensi indebitamente percepiti in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che li ha determinati e non riversati, al fine di effettivamente destinarli al bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente”.

Come sopra esposto, pertanto, un problema di *ne bis in idem* si potrebbe porre solo nel caso di medesimezza del *petitum* sostanziale, e cioè qualora la PA si attivi, o si sia attivata, ottenendo il riversamento dei compensi per l’attività non autorizzata.

4. Tanto premesso la domanda della Procura Regionale nei confronti del convenuto Dottor F. di contestazione di un danno erariale *sub specie* di danno all’immagine, è fondata nei limiti di cui in motivazione.

4.1. Nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti per la configurabilità del contestato danno all’immagine.

In primo luogo, il comportamento contestato al convenuto configura un reato contro la pubblica amministrazione (*ex art. 322, terzo comma, c.p.*), accertato con la citata sentenza del giudice ordinario penale n. 193 del 2021 e passata in giudicato in data 8 maggio 2021.

4.1.1. Nello specifico, le condotte poste in essere dal dott. F., alla luce di quanto rappresentato in FATTO (punto 3.5.) trovano chiara evidenza

nelle risultanze delle articolate indagini delegate di polizia giudiziaria svolte dal NAS dei Carabinieri di Alessandria nell'ambito del procedimento penale n. n. 670/2018 avviato nei confronti del convenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti e conclusosi con la sentenza n. 193 del 2021 (irrevocabile l'8 maggio 2021) di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. di due anni di reclusione per tutti i capi di imputazione per cui vi è stata richiesta di rinvio a giudizio.

4.1.2. Le menzionate condotte illecite - così come accertate in sede penale in esito ad articolate indagini delegate di polizia giudiziaria, a carico del dott.

F. - hanno, in concreto, determinato una significativa lesione del diritto all'immagine dell'Asl di Asti, qualificabile quale danno non patrimoniale (o danno conseguenza), sostanziandosi in pregiudizio del prestigio e della personalità della Pubblica Amministrazione (cfr. SS.RR. n. 10/2003/QM), in violazione dell'art. 97 Cost.

4.2. In secondo luogo, risulta essersi determinato in proposito un rilevante discredito dell'immagine dell'Amministrazione.

4.2.1. In ordine a quest'ultimo profilo, va rilevato che la lesione dell'immagine della PA *“opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata principalmente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. clamor,*

pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media" (Sez. Lombardia, n. 26/2020; Sez. II App. n. 662/2011).

Con riferimento alla quantificazione del danno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la giurisprudenza contabile (tra le tante, Sez. giur. Toscana, sent. n.220/2018; id., Sez. giur. Campania, sent. n. 512/2014; id., Sezione I Centrale d'Appello, sent. n.222/2004; id., Sez. giur. Lazio, sent. n.439/03; id., Sez. giur. Lombardia, sent. n. 284/08), ha elaborato una serie di criteri guida:

a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;

b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai *mass media*.

Nella fattispecie in esame, occorre considerare che il convenuto, operando in un settore sanitario in cui sono coinvolti oggettivamente interessi sensibili, stante il rischio della dispersione o l'utilizzo non controllato di medicinali ad uso veterinario, abusando della sua qualifica, e con totale disprezzo della sua professionalità e dell'Amministrazione di appartenenza, ha tenuto una condotta gravemente lesiva della deontologia sottesa all'esercizio della propria funzione, trattenendo, per finalità personali e contro i propri doveri di dirigente della struttura sanitaria della quale era responsabile (direzione del Servizio

veterinario Area A, struttura complessa, dell'ASL di Asti) medicinali e altro materiale ad uso sanitario.

4.2.2. Alla gravità oggettiva del reato commesso (art. 314 c.p., in particolare), ed al totale disprezzo dei propri doveri e dell'Amministrazione di appartenenza, occorre aggiungere la diffusione della conoscenza di tali condotte all'interno e all'esterno dell'Amministrazione danneggiata, diffusione testimoniata anche dal procedimento disciplinare a carico del F., conclusosi con la radiazione dall'Ordine dei medici veterinari.

In conclusione, la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, il forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità delle condotte ad arrecare il pregiudizio reputazionale nei confronti dell'Amministrazione danneggiata, inducono il Collegio a ritenere equo un danno all'immagine pari ad euro 45.000,00, somma da intendersi già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data di pubblicazione della presente sentenza.

4.2.3. Ai fini della prova del danno, anche alla luce delle rilevanti evidenze e delle plurime testimonianze raccolto nel fascicolo di causa dalla Procura Regionale, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'escussione della testimonianza della Signora L.R. richiesta dalla difesa del convenuto.

Infatti, a norma dell'articolo 98 c.g.c., può sì disporsi l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi di prova che crederà del caso, stabilendo le modalità di esecuzione ed applicando, per quanto possibile, le disposizioni del codice di procedura civile, ma, nella specie, le corpose evidenze probatorie rendono la richiesta del convenuto non accoglibile, sussistendo tutti gli

elementi probatori, in FATTO (punto 3.5.) ampiamente rappresentati per ritenere il giudizio maturo per la decisione e ininfluente l'esito della testimonianza del testo indicato dalla difesa del F..

D'altro canto, spetta al giudice individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a fornire la prova dei fatti di causa, potendosi limitare al materiale documentale riversato nel fascicolo processuale qualora esso, come nella specie, fornisca tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica dei medesimi (cfr., Corte conti, Sez. reg. Piemonte, sent. n. 135/2021).

5. Sussistono, dunque, nella specie, tutti i presupposti per ritenere nella specie sussistente il danno all'immagine ascritto al Dott. F.:

a) le condotte illecite integranti fattispecie di reato proprio riconducibile tra i delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (Libro II – Titolo II – Capo I del Codice penale), in particolare il reato di peculato (art. 314 c.p.);

b) la sentenza irrevocabile di condanna passata in cosa giudicata, cui è assimilata la sentenza di patteggiamento (*recte*, di sentenza che applica la pena su richiesta), nella specie, divenuta irrevocabile l'8 maggio 2021;

c) il *clamor fori* operante, nella specie, su un duplice piano, interno ed esterno (Quotidiani: La Stampa, 4 aprile 2018, 23 gennaio 2019, 2 febbraio 2019, 25 aprile 2021, 12 ottobre 2021, 11 ottobre 2022; La Repubblica, 24 gennaio 2019; La Nuova Provincia, 25 gennaio 2019; Gazzetta d'Alba, 1° dicembre 2020, 18 maggio 2021; Gazzetta d'Asti, 13 novembre 2020): all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata principalmente opera, e all'interno, per

l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi (cfr. Sez. II App. n. 662/2011 e, da ultimo, anche Sezione Piemonte sentenza n. 57 del 2023);

d) il nesso causale tra il comportamento penalmente rilevante ascritto al convenuto e il danno conseguenza (danno all'immagine);

e) la natura non meramente ripristinatoria del risarcimento del danno all'immagine, in quanto esso non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostenga delle spese; infatti, siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta segnatamente nel caso in cui si determini la rottura dell'aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato a opera dell'illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano, dunque, solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile" (Corte conti, SS.RR. n. 10/QM/2003).

6. Con riguardo alla quantificazione del danno all'immagine, una prima indicazione deriva dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, a mente del quale “[n]el giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva

prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

Detta norma fissa un criterio presuntivo, peraltro relativo (presunzione *iuris tantum*) e comunque non esclusivo, a cui ancorare la concreta determinazione dell’entità del danno; per la determinazione dell’entità di tale tipologia di danno concorrono, per la valutazione equitativa del Giudice contabile, anche alcuni parametri oggettivi, soggettivi e sociali, dettati dal diritto vivente (Corte conti, Sez. Riun. 10/QM/2003).

6.1. Occorre allora considerare la peculiarità dell’attività svolta dall’autore dell’illecito, la sua posizione funzionale, le negative ricadute socioeconomiche della sua condotta, la diffusione e gravità dei fenomeni di cattiva gestione e la risonanza suscitata nella pubblica opinione.

Come diffusamente rappresentato in narrativa, dalle risultanze in atti e dalle prove raccolte dalla Procura, è fuor di dubbio che G.G.

F., con le sue condotte illecite, ha violato in modo diretto, immediato e continuato il bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), declinato come prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici (cfr. Corte cost. n. 355/2010; Corte conti, Sez. riun. n. 8/2015; Corte conti, Sez. Piemonte, 16/06/2021, n. 203).

6.2. Nel caso specifico, occorre considerare che, in sede penale, il F. ha risarcito il danno patrimoniale per un importo complessivo pari ad euro 28.000,00 accedendo così al rito del patteggiamento.

Detto importo è stato determinato sulla base della valorizzazione operata dagli stessi dipendenti dell’Azienda sanitaria mediante valutazione dei beni

sottoposti a sequestro penale nonché tenendo conto del valore del fucile Bergeron Jet (utilizzabile a fini veterinari, pari ad euro 800,00) e delle prestazioni sanitarie rese e per le quali non è stato richiesto il pagamento (pari ad euro 1.767,50).

6.3. Ai fini, poi, della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla sottrazione di ingenti quantitativi di farmaci e presidi sanitari, si è tenuto conto dell'inventario dei materiali sottoposti a sequestro (per i quali, dagli inquirenti, è stata compiuta una complessa e dettagliata opera di stima in esito alla quale, tuttavia, non si è riusciti a individuare un valore per tutti i beni ivi elencati. L'esito di tale attività di ricostruzione del valore dei beni sottratti (farmaci, dispositivi medici e materiali) facenti capo a FILIPPONE ha portato ad una quantificazione approssimativa pari ad almeno euro 22.170,00. Per i prodotti dell'Azienda sanitaria facenti capo al figlio G.L. perché rinvenuti presso la sua clinica veterinaria è stata effettuata una stima pari approssimativamente ad almeno euro 2.205,00.

La quantificazione del danno si riferisce ai beni rinvenuti presso i locali in uso al convenuto e nella clinica veterinaria del figlio al momento della perquisizione effettuata il 13 marzo 2018, ovvero un'ingentissima quantità di farmaci e di supporti medicali di cui una gran parte già scaduta da tempo.

6.4. Occorre, anche, considerare che dalle indagini di polizia giudiziaria è emerso, con evidenza, che le condotte distrattive sono state poste in essere dal Signor F. nel corso di diversi anni, sicché, ad avviso della Procura, non sarebbe irragionevole inferirne che l'entità dei beni sottratti sia stata nel tempo maggiore rispetto a quelli rinvenuti in sede di perquisizione; donde una stima in difetto del valore dei beni illecitamente sottratti.

Di qui l'ipotesi della Procura della sussistenza di un *deminutio patrimonii* più consistente rispetto a quella quantificata in complessivi euro 28.000,00, riferendosi tale valore quasi esclusivamente ai soli beni rinvenuti in occasione delle perquisizioni locali effettuate dai Carabinieri.

6.5. Ai fini della quantificazione del danno non può neppure essere accolta la richiesta di riduzione del danno facendo applicazione dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, secondo il quale “Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”. Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sez. III App., nella sentenza n. 183/2016), “i criteri cui il giudice deve attenersi per l'applicazione della norma sui “vantaggi” sono sostanzialmente – pur nella diversità dei due istituti – i medesimi che presiedono alla più generale regola della *compensatio lucri cum damno*”.

Facendo applicazione dei noti criteri, vale, anzitutto, evidenziare che l'onere della dimostrazione della *utilitas* per l'amministrazione danneggiata grava sul convenuto presunto responsabile che la invochi in giudizio a propria discolpa, in base al tradizionale riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., traducendosi la stessa in un fatto di natura modificativa o parzialmente estintiva del diritto fatto valere in giudizio (Sez. Campania n. 511/2014), nella specie non offerto, stante la generica evocazione nell'*an*, nel *quantum* e nel nesso causale della disposizione citata (Sez. I App. n. 280/2017Sez. III App. n. 482/2016; n. 396/2016), non senza considerare che prestazioni rese *contra*

	<i>legem</i> sono da ritenere, per definizione, prive di vantaggi per l'Amministrazione (Sez. III App. n. 233/2016; Sez. Abruzzo n. 67/2016).	
	6.6. Alla luce di quanto precede, in base ad una valutazione desumibile dal criterio del <i>duplum</i> (art. 1, comma 1-<i>sexies</i>, della legge n. 20 del 1994) e tenuto conto, anche in relazione al <i>curriculum vitae</i> in atti, del prestigio professionale di cui godeva il convenuto, il che aggrava e non riduce il <i>clamor fori</i>, il danno all'immagine al quale il Dottor G.G.F. è	
	condannato è pari ad euro 45.000,00, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della presente sentenza.	
	7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'ASL di Asti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda della Procura Regionale attrice nei limiti di cui in motivazione e condanna il convenuto G.G.F., a titolo di responsabilità	
	amministrativa per danno all'immagine, al pagamento, a favore dell'ASL di Asti, della somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, alla data di pubblicazione della presente sentenza.	
	Condanna il convenuto alle spese del giudizio che si liquidano in euro 751,38 (settecentocinquantuno/38).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 15 novembre 2023 e del 17 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:	
	- pag. 32 di 34 -	

	Marco Pieroni	Presidente estensore
	Luigi Gili	Consigliere
	Cristiano Baldi	Consigliere
	Il Presidente estensore	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 05/03/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 05/03/2024	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 05/03/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 33 di 34 -	

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente